



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CODICE FISCALE 94020720366 PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 27 del mese di ottobre anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso il "Centro Sociale Anziani E Orti San Faustino" Viale Isacco Newton 150, Modena, l'assemblea STRAORDINARIA dell'associazione Protezione del Gatto, con sede legale in Via Pomposiana 315, Modena, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g. :

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni!

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 19,15 il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletta a segretaria la Sig. Francesca Ferrari.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 22 soci aventi diritto al voto, come da separato foglio presenze, e relazione sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito delle organizzazioni di volontariato continuando anche a conservare la qualifica di Organizzazione di Volontariato della associazione medesima.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formare parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'associazione risulta iscritta all'albo regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Emilia Romagna; pertanto il deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 in fase di trasmissione.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Alle ore 19.45 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

[Firma]

Il segretario

[Firma]

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

7 NOV, 2022

Registrato il

al n. 5812

Serie

3

Composti e (EJNTE)

(?) Firma su delega del Direttore Provinciale

- CARLO CICCIA VERDE

Alessandro Bionetti





STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:	DENOMINAZIONE – SEDE	Art.1 – E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale	6 Giugno 2016 N. 106 e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 N. 117, così come	modificato dal D.Lgs. 3 Agosto 2018 N. 105, una organizzazione di	volontariato avente la seguente denominazione: Protezione del Gatto	– ODV, con sede legale in Modena (MO), operante senza fini di lucro	e può istituire sezioni in tutte le province italiane.	L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del	medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere	decisa con delibera della Assemblea ordinaria.	L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro	riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.	La durata dell'Associazione è illimitata.	DEFINIZIONE – FINALITA' – SCOPPI - ATTIVITÀ	Art.2 L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche,	solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato	di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio	2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018	n. 105, avvalendosi in modo <i>prevalente</i> delle prestazioni dei volontari	associati finalizzate a:	• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con	esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	1
--	----------------------	--	---	---	---	---	--	--	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	---	--------------------------	---	--	---	--	---

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1) ;	• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.	L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico le cui attività, svolte in modo spontaneo e gratuito, sono espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo. Essa opera per il soddisfacimento di interessi collettivi e promuove una cultura biocentrica.	L'associazione promuove la convivenza civile, la tolleranza e la difesa delle libertà e dei diritti umani civili e si ispira e condivide quanto sancito dalla Dichiarazione Universale sui diritti dell'Animale – UNESCO 1978.	Art.3 – L'Associazione, con spirito solidaristico, si propone di:	1. provvedere alla salvaguardia degli animali e della natura in conformità con le leggi, vigilando sull'osservanza delle stesse e di regolamenti generali e locali relativi alla protezione di animali e ambiente;	2. stipulare convenzioni con le autorità locali e centrali al fine di raggiungere le soluzioni migliori ai problemi che concernono la	
							2

salvaguardia di animali e ambiente, svolgendo inoltre un'intensa attività promotrice verso una più corretta e sana zootilia;	3. gestire strutture di ricovero di animali (quali ad esempio gattili, cani, ecc..) e colonie feline, mediante convenzione o in proprio, garantendo il ricovero, la cura e l'assistenza degli animali abbandonati, ivi inclusa l'assistenza veterinaria;	4. diffondere e sviluppare le sterilizzazioni e combattere il randagismo in conformità con le vigenti normative locali, nazionali e comunitarie;	5. raccogliere fondi per sostenere le attività e gli scopi dell'associazione;	6. collaborare alla costituzione di cimiteri per gli animali e/o inceneritori per lo smaltimento dei cadaveri degli animali in accordo con le normative vigenti, la Polizia Mortuaria e l'AUSL	7. promuovere in collaborazione con personale specializzato la Pet Therapy	8. promuovere l'educazione ambientale ed il benessere animale: a. diffondendo gli scopi dell'Associazione mediante la promozione e l'organizzazione di incontri rivolti a studenti, cittadini, ecc.. mediante la produzione e la distribuzione di materiale informativo b. promuovendo l'attivazione delle fattorie didattiche c. promuovendo ed organizzando attività connesse alla conoscenza del comportamento animale e finalizzate a	3
--	--	--	---	--	--	---	---

	migliorare la capacità di comunicazione tra uomo e animale	
	d. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.	
	Ausplicando la massima collaborazione da parte degli altri enti zooofili ed ambientalisti presenti sul territorio, l'Associazione Protezione del Gatto ODV si impegnerà a verificare ed a proporre migliorie alle Leggi ed ai regolamenti preesistenti e a delineare nuove proposte che vadano a colmare i vuoti legislativi in materia di salvaguardia. L'Associazione inoltre sollecita lo svolgimento della vita associativa e favorisce lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra i soci per meglio conseguire fini di solidarietà.	
	Al fine di rendere più forte il ruolo del volontariato di solidarietà, l'Associazione potrà attivare, in collaborazione con altre associazioni, o Coordinamenti, iniziative e progetti comuni.	
	Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.	
4		

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

I SOCI

Art.4 – Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire

all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità e gli obiettivi dell'organizzazione e che sono mosse da spirito di

solidarietà. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la

domanda scritta al Consiglio Direttivo. È compito del Consiglio

Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni dalla data di

presentazione della richiesta medesima e procedere all'annotazione

dell'ammissione sul libro soci. L'eventuale reiezione della domanda

deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta;

l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60

dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo

che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione

della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da

minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la

responsabilità genitoriale.

Costituisce pregiudizio all'accettazione quale socio l'appartenere o

l'operare da solo o in associazioni, con enti, federazioni, ecc., che

perseguono scopi contrari o incompatibili con le attività e le finalità

dell'Associazione Protezione del Gatto ODV, oltre la diffusione,

diretta o indiretta, di atti o provvedimenti che possano arrecare	discredito all'Associazione.	I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e hanno il dovere di partecipare alle Assemblee Sociali in particolare quelle attinenti l'approvazione di bilancio, l'elezione delle cariche sociali e dei progetti annuali onde garantire la massima democrazia della struttura.	Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo. Il diritto di voto dei soci minorenni avviene tramite chi esercita la potestà genitoriale.	Le cariche sociali possono essere ricoperte solo da soci maggiorenni. È ammesso il voto per delega. Ogni socio può esprimere un solo voto e può essere portatore al massimo di due deleghe.	I soci hanno diritto di prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Nel rispetto di questi principi generali l'associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.	L'Associazione assicura i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	Art.5 – I soci sono tenuti:	

a) al pagamento delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti che deve avvenire entro il primo quadrimestre dell'anno di competenza pena la decadenza dalla qualifica di socio.

b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

c) A svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

d) Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

e) Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato nel punto b) c) d) e) e per morosità. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato la giustificazione della persona la quale può richiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

Art.6 – Il Patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciti

anche in denaro, nonché da proventi derivanti da attività marginali e commerciali.	Art. 7 – RISORSE ECONOMICHE	L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:	Quote e contributi degli associati.	Eredità, donazione e legati.	Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.	Contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali.	Entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.	Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.	Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.	Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (feste, sottoscrizioni, ecc...).	Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.	Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a	8
--	-----------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------	--	---	---	---	--	--	---	---	---

qualiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile dagli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone alla approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'o.d.g. l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività, ex art.6 D.Lgs. 117/2017.

Art.8 – L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio

Direttivo, ed è approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi	Direttivo.
Dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.	
ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE - ORGANO DI CONTROLLO (Eventuale)	
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione	
all'elettorato attivo e passivo.	
Le Cariche associative sono elettive e gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore	
Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.	
Art.9 - L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberato dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e alla attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio	

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.	Art.10 - L'Assemblea ordinaria:	
Nomina e revoca i componenti dell'Organo Direttivo		
Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio		
Stabilisce l'entità della quota associativa annuale		
Si esprime sulla esclusione dei Soci dall'Associazione		
Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati		
Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione nei loro confronti		
Approva l'eventuale regolamento dei lavori		
Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo		
Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale		
Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali		
L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di un decimo dei soci, dal Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo.		
L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il		
11		

numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l'Assemblea si deve svolgere in un giorno diverso da quello della prima convocazione. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	Art.11 – Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.	Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti	Art.12 – L'Assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante convocazione scritta, cartacea o mail, ai soci o mediante avviso da affiggere ai locali dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario dell'adunanza ed eventualmente la data e l'ora della seconda convocazione. È ammessa la rappresentanza per delega. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano di età	12
--	--	---	--	----

ovvero da un socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente

dell'Assemblea nomina un segretario.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la

loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno

diritto di voto.

Art.13 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un

massimo di quindici membri scelti fra gli associati. I Consiglieri

restano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio

sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice

Presidente e nomina un segretario. Le cariche associative sono

assolutamente gratuite. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni

qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza

onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza

dell'Associazione.

Esso ha l'obbligo di:

- redigere per tempo il bilancio in forma analitica

- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di

esclusione degli associati

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni

- provvede alla attività di ordinaria e straordinaria amministrazione

che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Art.14 – I Consiglieri hanno il dovere di partecipare a tutte le

riunioni. Qualora, per tre riunioni consecutive, un consigliere non

partecipipi agli incontri, esso viene convocato davanti al Direttivo per	
fornire una motivata giustificazione. Alla quarta assenza consecutiva	
il consigliere viene destituito d'ufficio dalla carica dal Consiglio	
Direttivo. In caso di posto vacante, viene proposta la nomina al	
consigliere primo in graduatoria nella lista dei non eletti.	
Art.15 – L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato	
dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora	
ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti	
previsti dalla legge:	
• Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto	
dei principi di corretta amministrazione;	
• Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
• Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia	
nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei	
conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore	
legale iscritto nell'apposito registro;	
• Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
• Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del	
monitoraggio svolto.	
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento	
procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere	

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	L'Organo di Controllo è obbligatorio nei casi previsti dagli Art. 30 del D.Lgs 117/17)	Art.16 – Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione formale di gruppi tematici di lavoro finalizzati a promuovere, organizzare e gestire attività afferenti agli scopi dell'Associazione. I gruppi di lavoro potranno avere una durata illimitata o temporanea a seconda delle caratteristiche delle attività e delle finalità che si prefiggono. Se costituiti, i gruppi di lavoro dovranno essere regolamentati da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.	Art.17 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; il Consiglio Direttivo potrà nominare avvocati per le questioni di carattere legale a spese dell'Associazione. In caso di assenza del Presidente o impedimento di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.	I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura da chi ha svolto le funzioni da Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti.	SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	Art. 18 –	Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento	15
--	--	---	---	--	--------------------------------	-----------	---	----

dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere

positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore che operano per le medesime finalità, e salva destinazione

imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto

previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 19 - Clausola compromissoria

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi

sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla

giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso

un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 20 - Per quanto non espressamente riportato in questo statuto

si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in

materia.

Art. 21 - Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro

ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di

organizzazione di volontariato.

Il Segretario



Il Presidente

